

## ART. 3 D.L. 138/11 ABROGAZIONE DELLE "RESTRIZIONI" ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

## Domanda:

Come è noto, il par. 2 comma 5 della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 5054/2007 prevede che la superficie di vendita degli esercizi che trattano prodotti ingombranti, inamovibili ed a consegna differita sia calcolata in via convenzionale, più in particolare la superficie di vendita si considera pari ad 1/8 della superficie totale dell'esercizio. La medesima disposizione prevede che all'interno di questi esercizi non possano essere posti in vendita prodotti diversi da quelli aventi le caratteristiche di cui sopra. Si chiede se tale norma debba ritenersi tuttora in vigore considerato che il D.L. 138/2011 prevede che decorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore (dal 17.09.2011), sia abrogate tutte le "restrizioni" all'esercizio dell'attività.

## Risposta:

In risposta al quesito proposto, si precisa che effettivamente l'art. 3, comma 8 D.L. 138/2011 (conv. Legge 148/2011), ha stabilito che decorsi 4 mesi dall'entrata in vigore del D.L. stesso (quindi dal 13.12.2011), siano abrogate tutte le restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche. Rientra, tra l'altro, nella nozione di "restrizione" che deve intendersi abrogata, anche: *"la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti"* (let.f).

A prima vista, quindi, la citata disposizione del D.L. 138/2011 potrebbe far propendere per l'interpretazione in base alla quale il divieto di cui al par. 2 comma 5 della D.g.r. 4.07.2007 n. 5054, debba intendersi oramai abrogato.

Tuttavia, ad un più approfondito esame, emerge che il divieto in questione non costituisce una restrizione (nel senso inteso dal D.L. 138/2011), bensì la "contropartita" di una agevolazione prevista dall'ordinamento regionale, consistente nella possibilità (a scelta del privato interessato) che la superficie di vendita degli esercizi che vendono merci ingombranti, inamovibili ed a consegna differita sia calcolata convenzionalmente in misura pari ad 1/8 della S.l.p. dell'intero esercizio.

L'agevolazione che ne deriva per il privato è piuttosto evidente, poiché con il calcolo convenzionale della superficie di vendita è possibile che vengano attivati esercizi aventi le dimensioni di media struttura di vendita mediante il procedimento previsto per gli esercizi di vicinato, sostanzialmente in deroga ai criteri insediativi previsti per le medie superfici.

D'altra parte tale deroga o agevolazione risulta giustificata dal fatto che la vendita di merci ingombranti ed a consegna differita richiede una grande quantità di superficie (che sarebbe classificata come superficie di vendita) per l'esposizione di pochi prodotti (es. automobili, mobili, etc.) senza che si generi un impatto paragonabile a quello che conseguirebbe all'attivazione di una media struttura di vendita "non convenzionale".

In questo senso si spiega il divieto di vendere, in tali esercizi, prodotti diversi da quelli ingombranti ed inamovibili, perché se ciò avvenisse, verrebbe altresì meno il motivo della deroga/agevolazione.

D'altra parte, nulla vieta che insieme a delle merci ingombranti vengano poste in vendita anche delle merci prive di tale caratteristiche, essendo sufficiente che l'interessato non utilizzi o rinunci al calcolo convenzionale delle superficie ed ottenga un'autorizzazione per utilizzare l'effettiva superficie di vendita impiegata, così come specificato dallo stesso paragrafo 2 comma 5 della D.g.r. 5054/2007.

In conclusione, non si ritiene che la norma regionale in esame consti in una "restrizione" nel senso indicato dall'art. 3 del D.L. 138/2011, con la conseguenza che il disposto del par. 5 comma 2 D.g.r. 5054/2007 deve intendersi tuttora vigente ed efficace.